

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONINO FRANCESCO PLATANIA

Seduta del 11/12/2020

FATTO

In data 31/03/2014, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un montante lordo finanziato di euro 13.392,00, da rimborsare in 72 rate di euro 186,00 ciascuna, mediante cessione del quinto dello stipendio a valere su quote della sua retribuzione mensile.

Tale finanziamento prevedeva, per quel che qui rileva in relazione alle domande formulate in ricorso, l'addebito alla debitrice finanziata di euro 267,84 per commissioni mandataria per la gestione, di euro 267,84 per commissioni mandataria per il perfezionamento perfezionamento del finanziamento e di euro 1.004,40 per commissioni intermediario del credito. Estinto anticipatamente il predetto prestito nel 2016 in corrispondenza della rata nr.29 il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio ABF al fine di ottenere dall'intermediario convenuto - ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., tenuto conto della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 e della successiva decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento - la complessiva somma di euro 1.039,21 a titolo di rimborso oneri non goduti oltre interessi dall'estinzione al soddisfo e spese legali e della procedura.

Costituitosi, l'intermediario convenuto ha dedotto l'irrelevanza, ai fini della decisione del ricorso in esame, della sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11/9/2019 nella causa C-383/18, eccependo la natura up front delle commissioni di intermediazione e delle commissioni accessorie, in quanto volte a remunerare attività tutte propedeutiche alla stipula del contratto. L'intermediario eccepiva altresì che quanto percepito a titolo di commissione di intermediazione sia stato successivamente corrisposto al terzo intervenuto

alla stipula del contratto, nonché la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva. In relazione al premio relativo alla polizza di assicurazioni rischi sulla Vita e al premio relativo alla polizza di assicurazione rischio di perdita dell'occupazione, l'avvenuto rimborso da parte delle Compagnie di Assicurazione di quanto dovuto a parte ricorrente per l'importo complessivo di € 103,17.

DIRITTO

1)La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring).

E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i

costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 31/03/2014, è stato estinto in corrispondenza della rata n.29, sulla base del conteggio estintivo in atti.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

rate complessive	72	rate scadute	29	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	43	TAN	6,00%					
Denominazione	% rapportata al TAN		37,69%					
Commissioni mandataria per il perfezionamento				267,84 €	Up front	100,95 €		100,95 €
Commissioni intermediario del credito				1.004,40 €	Up front	378,56 €		378,56 €
Commissioni mandataria per la gestione				267,84 €	Recurring	159,96 €	159,96 €	0,00 €
0				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								479,51 €

Gli oneri assicurativi sono stati rimborsati dalla compagnia assicuratrice come da evidenze risultanti in atti.

3) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 479,51, oltre interessi legali a far data dal reclamo e il rigetto della domanda di rimborso delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 479,51, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6186 del 08 marzo 2021

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI